

Al Comune di Arenzano

IV Area - Servizi ai cittadini e promozione della Città
Via Sauli n. 39
16011 Arenzano Genova

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____
Via _____ n.° _____
Telefono _____ cellulare _____
indirizzo e-mail _____
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Ditta/Ente _____
con sede legale in _____ Via _____ n. _____
codice fiscale _____ partita IVA _____

PRESO ATTO

che l'Amministrazione Comunale di Arenzano intende valorizzare la "Serra monumentale", ubicata nel Parco Negrotto Cambiaso, conservandone l'uso originario e assicurandone al contempo la fruibilità pubblica, attraverso attività che siano capaci di coinvolgere la comunità locale e al tempo stesso possano costituire occasione di cultura e di incontro e anche attraverso l'allestimento di attività complementari

CHIEDE

la concessione in uso temporaneo della "Serra Monumentale" sita nel Parco Comunale per il periodo dal _____ al _____
al fine di poter svolgervi le seguenti attività:

Il sottoscritto richiede, inoltre, di poter installare, a proprie spese, le seguenti attrezzature e impianti che dovranno essere in possesso, se prevista, dell'adeguata certificazione di collaudo:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente e di accettare le modalità per l'uso della struttura concessa, *riportato in calce al presente modulo*, e si impegna alla puntuale osservanza delle stesse e delle vigenti disposizioni di legge, nonché al versamento del relativo canone.

Arenzano, ____ / ____ / _____

firma per esteso

Tale richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante allegandovi unitamente copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

MODALITA' PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA SERRA MONUMENTALE

ARTICOLO 1

La Serra Monumentale e il prato adiacente, possono essere concessi in **uso temporaneo** ad associazioni o gruppi spontanei che svolgono attività sociali, culturali, sportive e ricreative a privati cittadini, a scuole, a enti, a imprese, ecc. per svolgervi convegni, conferenze, mostre, proiezioni, cerimonie, riunioni di lavoro e manifestazioni di interesse sociale riconoscendo nell'ordine la precedenza a quanti svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, a quanti operano nel volontariato ed a quanti organizzano attività fruibili dalla generalità dei cittadini.

ARTICOLO 2

Il predetto bene può, anche, essere concesso in uso temporaneo, per svolgervi attività commerciali, quali mercatini ed altre attività similari, nonché per riprese cinematografiche o per altre attività similari ad uso commerciale/pubblicitario e comunque per attività compatibili con le finalità previste dal "*Regolamento dei parchi storici*" del Consiglio Comunale n. 45 del 6 novembre 2013.

ARTICOLO 5

E' fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi, oltre quelli concessi nell'occasione, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei locali stessi a terzi e di manomettere le suppellettili e le attrezzature ivi esistenti, ivi compreso l'impianto elettrico. L'installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione dei locali in concessione potrà essere fatta, salvo diverso accordo scritto, in via precaria a cura e a spese del concessionario, che s'impegna, altresì, a restituire i locali nello stato in cui si trovavano al momento della concessione.

ARTICOLO 6

Gli spazi comunque concessi debbono rimanere, sempre, accessibili al Comune in qualsiasi momento. Eventuali danni che il concedente dovesse rilevare, al momento della riconsegna della struttura concessa, saranno addebitati al concessionario e posti a carico della persona indicata come responsabile dell'organizzazione dell'evento. L'ammontare economico del danno è stabilito nell'intero onere sostenuto per il ripristino da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7

Al concessionario è vietato tassativamente di utilizzare lo spazio dell'area esterna concessa a sosta di moto/autoveicoli. Gli automezzi di servizio, per carico e scarico delle attrezzature e materiali, dovranno, una volta effettuate le necessarie operazioni, adottando la massima attenzione e cautela nelle manovre, dovranno essere posteggiati al di fuori del Parco. Eventuali deroghe sul parcheggio dei mezzi dovranno essere preventivamente autorizzate. A tale scopo la Polizia Municipale rilascerà apposite autorizzazioni per l'ingresso nel Parco.

ARTICOLO 8

Il concessionario è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, delle attività svolte nei locali concessigli in uso e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione stessa e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo protragga l'occupazione dei locali. Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi delle necessarie licenze ed autorizzazioni previste dalle vigenti normative, tra cui il permesso Siae, nel caso di diffusione della musica se prevista nel corso degli eventi.

ARTICOLO 9

La gestione della sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2007 con successive modifiche ed integrazioni e leggi correlate, è a completo carico dell'organizzazione

dell'evento. Il concessionario dovrà, inoltre, produrre dichiarazione l'idoneità e/o il collaudo degli impianti e delle attrezzature, eventualmente, installate nell'area in cui si svolgerà l'iniziativa.

ARTICOLO 10

Le richieste di concessione in uso temporaneo, firmate dal legale rappresentante dell'associazione o organismo richiedente o dal privato cittadino che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, debbono essere indirizzate al Responsabile della IV Area "*Servizi ai cittadini e promozione della città*". Tali richieste di concessione debbono essere corredate da tutte quelle notizie atte ad illustrare l'attività che si intende svolgere nei predetti locali, il tipo di iniziativa che si intende attivare, i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori, l'eventuali attrezzature e/o impianti da installare ed altre informazioni ritenuti utili alla corretta fruizione della Serra.

ARTICOLO 11

Le richieste di concessione in **uso temporaneo**, firmate e documentate come indicato precedentemente, debbono pervenire al Responsabile della IV Area almeno 15 giorni prima della data fissata per l'evento organizzato e vanno redatte esclusivamente su apposito modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Cultura o scaricabili dal sito internet del Comune di Arenzano al link "Parchi Storici" all'indirizzo www.comune.arenzano.ge.it.

ARTICOLO 12

Il concessionario deve segnalare con la necessaria tempestività o comunque prima dell'utilizzo della serra, eventuali danni o anomalie presenti nella struttura concessa in uso. Inoltre dovrà dichiarare l'idoneità della struttura per l'utilizzo previsto e garantire che, durante l'organizzazione dell'evento, saranno rispettate tutte le misure di sicurezza, tra cui l'apertura delle uscite di sicurezza laterali e il corretto posizionamento degli estintori. E' tassativamente vietato organizzare all'interno della serra monumentale attività di danza.

ARTICOLO 13

Le richieste di concessione in uso temporaneo vengono autorizzate dal Responsabile della IV Area, nel rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento sopra citato. Nell'ipotesi di controversie derivanti dal diniego di autorizzazione all'uso temporaneo o continuato dei locali, sarà chiamata a decidere la Giunta Comunale.

ARTICOLO 14

Le concessioni in uso temporaneo sono subordinate al versamento presso la Tesoreria Comunale di quanto fissato dal concedente con apposito tariffario approvato con atto della Giunta Comunale n. 141 in data 7 maggio 2013. Per gli eventi organizzati da associazioni e/o organizzazioni che svolgono attività culturali, turistiche, sportive, sociali, ecc. e che hanno ottenuto il patrocinio da parte del Comune la tariffa è ridotta del 50 %. In tale ipotesi dovrà essere prodotto l'atto di concessione del patrocinio.

ARTICOLO 15

La concessione in uso temporaneo può essere revocata dal concedente qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal "*Regolamento dei parchi storici*" del Consiglio Comunale n. 45 del 6 novembre 2013, dalle modalità sopra citate e quanto prescritto dalle vigenti leggi e quant'altro sottoscritto al momento della concessione.

ARTICOLO 16

Il concessionario, infine, prende atto che, in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice sulla protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono raccolti ad uso esclusivo del Comune di Arenzano, e saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza nelle forme e modi stabiliti per i soggetti pubblici per l'espletamento del procedimento in oggetto. Per identici scopi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo in caso si renda necessario per disposizioni di legge o per svolgimento di finalità rilevanti di interesse pubblico.